



**Focus n. 01/2013**

Chiavari, 03 Luglio

**A tutti i CLIENTI**

**Loro Sedi**

**- OGGETTO: PEC - nessuna sanzione per comunicazione tardiva**

La Camera di Commercio ha chiarito le conseguenze della comunicazione della PEC pervenuta all'Ufficio del Registro **oltre il 30 giugno: non è prevista alcuna sanzione**, bensì la sospensione della domanda fino a integrazione della domanda stessa con l'indirizzo PEC. Trascorsi 45 giorni, la domanda si intende non presentata.

Se un'impresa individuale non ha comunicato entro il 30 giugno scorso la posta elettronica certificata, l'ufficio del registro delle imprese provvede alla sospensione della domanda fino a integrazione della domanda stessa con l'indirizzo PEC. **Passati 45 giorni, la domanda si intende non presentata.**

A precisare questa procedura è stata la Camera di Commercio di Roma che precisa appunto che la comunicazione tardiva da parte di un'impresa individuale non prevede l'applicazione della sanzione (ex art. 2630 del codice civile).

*Decreto Legge n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012  
Art. 5 Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti*

- 1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali (che presentano domanda di prima iscrizione) al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore (della legge di conversione) del presente decreto.*
- 2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il (30 giugno 2013). L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda (fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata)*

**I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.**

Con Viva Cordialità



**STUDIO SCIANDRA**